

COMUNE DI
MONTICELLI
D'ONGINA

PIACENZA

LUGLIO
2020

AMMINISTRAZIONE



PSC 2013

ARCH. GIANPAOLO PASSONI
78 STUDIO ASSOCIATO COCILOVO MAJOCCHI
ARCH. PAOLO COCILOVO

CON
DOTT. GEOL. LODOVICA PARMIGIANI
AMBITER S.R.L.

VARIANTE 2019

AMBITER S.R.L.
DOTT. ING. MICHELE NERI
CON
DOTT. AMB. DAVIDE GEREVINI
DOTT. AMB. CLAUDIA GIARDINÀ
DOTT.AMB. ROBERTO BERTINELLI
DOTT.AMB. BENEDETTA REBECCHI

SINDACO

GIMMI DISTANTE

VICESINDACO

GIUSEPPE PAPA

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

GIMMI DISTANTE

SEGRETARIO GENERALE

ELENA NOVIELLO

U.T.C.

ARCH. GIANLUCA BERGONZI

PSC
VARIANTE 2019

ADOZIONE



PROPOSTA
DI
VARIANTE

Comune di Monticelli d'Ongina

Provincia di Piacenza

Comune di Monticelli d'Ongina

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) Variante specifica 2019

Variante – Variante urbanistica

AMBITER s.r.l.

v. Nicolodi, 5/a 43126 – Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIREZIONE TECNICA

dott. ing. Michele Neri



A CURA DI

dott. amb. Davide Gerevini

dott. amb. Claudia Giardinà

dott. amb. Roberto Bertinelli

dott. amb. Benedetta Rebecchi

CODIFICA

1 7 2 3 - V U - 0 1 / 2 0

ELABORATO

DESCRIZIONE

VU

Variante urbanistica

04							
03							
02							
01	luglio 2020	D. Gerevini	B. Rebecchi	R. Bertinelli	D. Gerevini	M. Neri	Adozione
REV.	DATA	REDAZIONE			VERIFICA	APPROV.	DESCRIZIONE

FILE	RESP. ARCHIVIAZIONE	COMMESSA
1723_VU_rev_01-00.docx	RB	1723

ARTICOLO 23 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE – Versione vigente

Art.23 Tutela della qualità dell'aria

1. In considerazione dell'inserimento del Comune di Monticelli d'Ongina nella "Zona A" (Territorio a rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme) e in particolare nell'"Agglomerato" (porzione di "Zona A" a rischio particolarmente elevato di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme) del Piano Provincia di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PPTRQA), il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell'aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse.

2. I nuovi interventi di trasformazione edilizia dovranno prevedere sistemi che garantiscano la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, attraverso l'impiego di sistemi di risparmio energetico e di sorgenti di energia da fonti rinnovabili e, con riferimento alle aree produttive, delle migliori tecnologie disponibili.

3. Alla luce di quanto espresso al comma 1, il PSC vieta l'insediamento, all'interno del territorio comunale, di nuove attività produttive appartenenti alle categorie elencate alle lettere successive in quanto in grado di modificare in modo significativo la qualità dell'aria; nonché ampliamenti e/o modifiche di attività già in essere che comportino il rientro delle stesse nelle categorie elencate.

a. Attività energetiche.

- a.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
- a.2 Raffinerie di petrolio e di gas.
- a.3 Cokerie.
- a.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

b. Produzione e trasformazione dei metalli.

- b.1 Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
- b.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
- b.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
- b.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
- b.5 Impianti:
 - destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
 - di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
- b.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc.

c. Industria dei prodotti minerali.

c.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

c.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

c.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

c.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

c.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 mc e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/mc.

d. Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da d.1 a d.6.

d.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- idrocarburi solforati;
- idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- idrocarburi fosforosi;
- idrocarburi alogenati;
- composti organometallici;
- materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- gomme sintetiche;
- sostanze coloranti e pigmenti;
- tensioattivi e agenti di superficie.

d.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
- acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

d.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

d.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

d.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

d.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

e. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

e.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

e.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

e.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

e.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

f. Altre attività.

f.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

f.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

f.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

f.4 :

- Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
- Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
- Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

f.5 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

f.6 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 40.000 posti pollame;
- 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe.

f.7 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

f.8 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

ARTICOLO 23 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE – Versione modificata

Testo aggiunto

Testo eliminato

Art.23 Tutela della qualità dell'aria

1. In considerazione dell'inserimento del Comune di Monticelli d'Ongina ~~nella "Zona A" (Territorio a rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme) e in particolare nell'"Agglomerato" (porzione di "Zona A" a rischio particolarmente elevato di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme) del Piano Provincia di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PPTRQA)~~ in "Area superamento PM10" ai sensi della DAL n.51/2011 e della DGR n.362/2012, come recepite dal PAIR 2020, il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell'aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse coerentemente con quanto previsto dalla programmazione regionale in materia.

2. I nuovi interventi di trasformazione edilizia dovranno prevedere sistemi che garantiscano la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, attraverso l'impiego di sistemi di risparmio energetico e di sorgenti di energia da fonti rinnovabili e, con riferimento alle aree produttive, delle migliori tecnologie disponibili.

~~3. Alla luce di quanto espresso al comma 1, il PSC vieta l'insediamento, all'interno del territorio comunale, di nuove attività produttive appartenenti alle categorie elencate alle lettere successive in quanto in grado di modificare in modo significativo la qualità dell'aria; nonché ampliamenti e/o modifiche di attività già in essere che comportino il rientro delle stesse nelle categorie elencate.~~

a. Attività energetiche.

- a.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
- a.2 Raffinerie di petrolio e di gas.
- a.3 Cokerie.
- a.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

b. Produzione e trasformazione dei metalli.

- b.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
- b.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
- b.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
- b.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
- b.5 Impianti:
 - destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

— di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

b.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc.

c. Industria dei prodotti minerali.

c.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

c.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

c.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

c.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

c.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 mc e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/mc.

d. Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da d.1 a d.6.

d.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- idrocarburi solforati;
- idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- idrocarburi fosforosi;
- idrocarburi alogenati;
- composti organometallici;
- materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- gomme sintetiche;
- sostanze coloranti e pigmenti;
- tensioattivi e agenti di superficie.

d.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
- acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

d.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

d.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

d.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

d.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

e. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

~~e.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.~~

~~e.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.~~

~~e.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.~~

~~e.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.~~

f. Altre attività.

f.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

~~f.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.~~

~~f.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.~~

f.4:

- Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
- Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
- Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

~~f.5 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.~~

f.6 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 40.000 posti pollame;
- 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe.

~~f.7 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.~~

~~f.8 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.~~

3. Alla luce di quanto espresso al comma 1, con riferimento alle attività sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA), oltre che ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), dovrà essere garantita l'applicazione delle misure in materia di attività produttive e del "saldo zero" previsti dal PAIR 2020, oltre che delle misure di cui alle Sezioni IV "Agricoltura" e V "Uso sostenibile dell'energia" delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

ARTICOLO 23 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE – Versione finale

Art.23 Tutela della qualità dell'aria

1. In considerazione dell'inserimento del Comune di Monticelli d'Ongina in "Area superamento PM10" ai sensi della DAL n.51/2011 e della DGR n.362/2012, come recepite dal PAIR 2020, il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell'aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse coerentemente con quanto previsto dalla programmazione regionale in materia.

2. I nuovi interventi di trasformazione edilizia dovranno prevedere sistemi che garantiscano la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, attraverso l'impiego di sistemi di risparmio energetico e di sorgenti di energia da fonti rinnovabili e, con riferimento alle aree produttive, delle migliori tecnologie disponibili.

3. Alla luce di quanto espresso al comma 1, con riferimento alle attività sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA), oltre che ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), dovrà essere garantita l'applicazione delle misure in materia di attività produttive e del "saldo zero" previsti dal PAIR 2020, oltre che delle misure di cui alle Sezioni IV "Agricoltura" e V "Uso sostenibile dell'energia" delle relative Norme Tecniche di Attuazione.